

**ILL.MO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**SEDE DI NAPOLI**  
**\***  
**RICORSO**  
**PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**ex art. 116 Cod. Proc. Amm.**

**proposto da**

**Maria Teresa IMPARATO**, nata a San Nicola La Strada (CE) il 7/11/1962 e residente a Castelvenere (BN) in via Tre Senete n.23, C.F. MPRMTR62S47I056H, rappresentata e difesa, come da mandato alle liti in calce al presente atto, dall' avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F. RSSFMR71L06C351Z) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it presente nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;**  
**per l'annullamento**

- della nota prot.38185 del 20/9/22 (**ALL.1**) con cui l'USR Campania ha evaso soltanto parzialmente l'istanza d'accesso agli atti inoltrata dall'odierni ricorrente in data 1/8/2022 (**ALL.2**);
- del silenzio-rigetto formatosi, per la parte non riscontrata, sulla medesima istanza d'accesso agli atti dell'1/8/22;

**e per la condanna**

del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al rilascio

della documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra, relativamente alla parte ancora non consegnata (come da riepilogo che a breve si effettuerà).

\*

**Sull'istanza d'accesso inoltrata dalla ricorrente**  
**e sul parziale diniego da parte dell'USR Campania.**

L'odierna ricorrente è una Dirigente scolastica in servizio fuori dalla Campania (sua Regione di origine e di residenza), precisamente in Molise, che, entro la prevista data del 21/6/22, ha presentato domanda di mobilità (ALL.3) al fine di ottenere il trasferimento nella Regione Campania medesima e, quindi, il riavvicinamento familiare. La stessa, infatti, come può evincersi dalla domanda medesima, ha una delicata situazione familiare, con la madre disabile grave (ex art.3 comma 3 L.104/92) anch'essa residente in Campania e bisognosa di continua assistenza.

In data 15/7/22, con nota prot.28434 e relativo prospetto allegato (ALL.4), l'USR Campania rendeva noti gli esiti della mobilità interregionale in entrata della quale venivano beneficiati 62 Dirigenti scolastici provenienti da varie Regioni, tra cui non figurava l'odierna ricorrente (**seppur dotata di numerosi titoli professionali e di un diritto di precedenza per l'assistenza alla madre disabile**).

La medesima ricorrente, per il tramite dell'odierno difensore, ha, allora, inoltrato, in data 1/8/2022, una specifica istanza d'accesso agli atti (ALL.5) al fine di verificare la corretta valutazione dei propri e degli altrui titoli e, per tal via, avere certezza della mancanza di errori e della piena legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica campana in sede valutativa e comparativa.

In particolare, con la suddetta istanza venivano richiesti:

- 1) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con*

*indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;*

- 2) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;*
- 3) domande e relativi allegati presentati dai candidati che hanno ottenuto i trasferimenti in Campania, come da seguente elenco ... omissis;*
- 4) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'USR Campania in relazione ai sopra indicati candidati;*
- 5) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione all'odierna istante DS Imparato;*
- 6) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;*
- 7) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche.*

Inoltre, poiché in seno alla citata nota n.28434 del 15/7/22 l'USR Campania

aveva fatto riferimento a ben 20 sedi di dirigente scolastico sottratte alla mobilità interregionale per la *“necessità di eseguire le pronunce giudiziarie sfavorevoli all’Amministrazione relative alla mobilità interregionale a.s. 2020/2021, il cui numero risulta pari a 20”*, l’odierna ricorrente faceva, altresì, con la medesima istanza d’accesso di cui sopra, richiesta di trasmissione dei:

***8) provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti citati nella nota USR Campania n.28434 del 15/7/22;***

quanto sopra al fine di *“verificare l’effettiva sussistenza di titoli giudiziari cautelari o di merito che giustifichino la suddetta riserva di posti”* ed, eventualmente, poter *“intervenire ad opponendum nei medesimi contenziosi onde ottenere la soccombenza dei ricorrenti e il conseguente svincolo dei posti in questione a favore della mobilità d’interesse della DS medesima”*.

La suddetta istanza d’accesso veniva esitata dall’USR Campania con la nota prot.35185 del 20/9/22 (ALL.6) con la quale:

- si preannunziava l’invio di un *link* (poi regolarmente pervenuto) per la consultazione delle domande e relativi allegati inoltrati dai candidati che hanno ottenuto il trasferimento nella regione Campania;
- si è copiosamente affrontata la questione della correttezza della determinazione del numero dei posti dati in mobilità che, tuttavia, la DS Imparato non aveva in alcun modo sollevato con la propria istanza d’accesso né in alcun’altra comunicazione;
- si è rifiutata l’ostensione dei 20 provvedimenti giudiziari di cui sopra sulla scorta della motivazione che: *“non sussiste interesse della S.V. al rilascio degli stessi in quanto l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari non rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. La posizione vantata dai Dirigenti Scolastici destinatari della pronuncia favorevole non può essere confrontata con quella della S.V.”*;

- nulla è stato dichiarato, né del senso dell'accoglimento né in quello del rigetto, riguardo a tutti gli altri documenti richiesti con la più volte citata istanza d'accesso.

Quindi, di tutta la documentazione richiesta, l'USR Campania ha trasmesso esclusivamente i fascicoli personali dei Dirigenti trasferiti; rifugiandosi, per il resto, dietro una condotta meramente omissiva (con il solo distinguo dei provvedimenti giudiziari, espressamente rifiutati, sulla base di argomentazioni palesemente illegittime e pretestuose).

Da ciò l'odierno ricorso con il quale si deduce e ribadisce quanto segue.

\*

**Sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia d'accesso agli atti e sulle conseguenti violazioni di legge da parte dell'USR Campania.**

La condotta evasiva e/o di espresso diniego (come sopra descritta) posta in essere da parte dell'USR Campania si pone in palese violazione con le espresse disposizioni di legge in materia di accesso agli atti.

In particolare, L. n.241/1990, all'art.22 (come modificato dalla legge 15/2005), riconosce il diritto d'accesso agli atti a *"tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. Mentre, il successivo art. 23 si preoccupa di precisare che: *"Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi"*.

Ancora più specificamente, poi, l'art. 24 comma 7 della medesima L.241/90 si occupa del c.d. accesso difensivo, statuendo perentoriamente che: *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia*

*necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*". Così ancorando il diritto d'accesso di cui trattasi direttamente all'art.24 Cost. che, per l'appunto, garantisce il diritto dei cittadini a far valere in giudizio i propri diritti e interessi legittimi.

Accesso difensivo che, senz'altro, ricorre nella fattispecie in esame in cui la ricorrente chiede di poter conoscere i documenti formati dall'USR Campania in occasione della più recente mobilità dei dirigenti scolastici non per mera curiosità o quale semplice controllo *uti cives* ma in quanto alle medesime procedure di mobilità ha preso parte, risultando, tuttavia, esclusa dai trasferimenti; e, quindi, al fine di verificare la corretta valutazione dei propri e degli altrui titoli ed eventualmente avviare una successiva azione giurisdizionale, innanzi al Giudice del Lavoro, a tutela del proprio diritto al riavvicinamento familiare. Tanto più che la DS Imparato vantava uno specifico titolo di precedenza derivante dal diritto/dovere di assistenza alla madre in gravi condizioni d'invalidità.

D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo e ripetutamente chiarito (da ultimo, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n.4 del 2021) come ai fini della legittimità di un'istanza d'accesso agli atti amministrativi è sufficiente che la stessa sia in qualsiasi modo strumentale rispetto alla proposizione di una eventuale e futura tutela giudiziaria, mentre, <<*La pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato*>>. Ma già Consiglio di Stato sentenza 26 agosto 2014, n. 4286 aveva perentoriamente affermato il principio secondo cui "A norma dell'art. 24, comma 7, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per

*curare o per difendere i propri interessi giuridici. A questo diritto di accesso va garantita piena tutela”; ribadendo ancora più recentemente, con sentenza n. 451/2021, che: “La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona, infatti, l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551)”.*

Non vi possono essere, quindi, dubbi di sorta riguardo al fatto che l'USR Campania – rifiutando di trasmettere all'interessata gran parte della documentazione attinente alla procedura di mobilità cui la stessa ha partecipato (rimanendo, tuttavia, esclusa dai trasferimenti) – ostacola illegittimamente il diritto di difesa della candidati in questione e si pone, quindi, in palese contrasto con i calendati principi che regolano la materia dell'accesso agli atti, come risultanti dalla Costituzione, dalla legge primaria e dalla consolidata giurisprudenza.

\*

**Sugli specifici documenti per la cui consegna oggi s'insiste e sull'illegittimità del relativo diniego o silenzio-rifiuto da parte dell'USR Campania.**

I

### **Graduatoria e verbali di valutazione.**

Alla luce dei presupposti di fatto e di diritto sopra succintamente passati in rassegna, assolutamente illegittima e pretestuosa è, anzitutto, da ritenersi la mancata

trasmissione dei seguenti documenti come specificamente richiesti con le istanze d'accesso prodromiche all'odierno giudizio:

- 1) **graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;**
- 2) **documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;**
- 3) ....
- 4) **verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formati dall'USR Campania in relazione ai candidati beneficiari del trasferimento;**
- 5) **verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione agli odierni ricorrenti.**

Trattasi, com'è evidente, dei documenti caratterizzanti l'intera procedura di mobilità per cui è causa; documenti da cui, unicamente, l'odierna ricorrente può evincere se tutti i titoli da lei presentati (ivi compreso il titolo di precedenza per l'assistenza alla madre) sono stati effettivamente e correttamente presi in considerazione da parte dell'USR Campania e, analogamente, se i punteggi e le posizioni attribuiti agli altri candidati (vincitori) corrispondono a quanto dagli stessi legittimamente dichiarato e richiesto.

Al riguardo, tuttavia, l'USR Campania, con ulteriore vizio di difetto di motivazione



ex art.3 L.241/90, non ha in alcun modo giustificato il diniego, limitandosi ad ignorare, in seno alla citata missiva di risposta del 20/9/22, la richiesta di trasmissione della specifica documentazione qui in esame. Contrariamente ad altri UU.SS.RR. che, invece, hanno correttamente fornito la graduatoria di mobilità predisposta (**vedasi, ad esempio, la graduatoria formata dall'USR Sicilia per l'identica procedura di mobilità, odierno ALL.8**).

D'altro canto, la graduatoria ed i verbali di valutazione di cui trattasi non possono non esistere atteso che, per elementari ragioni sia pratiche che di trasparenza amministrativa, l'USR Campania non può non avere formato alcun documento in cui siano soppesati i titoli e le precedenze dichiarati dai vari candidati, onde graduare gli stessi ed individuare i soggetti maggiormente meritevoli di trasferimento nella propria Regione. Ciò che, peraltro, è confermato nella stessa missiva inviata dall'USR Campania alla ricorrente ove si afferma che: *“Alla S.V., che presentava i requisiti di cui alla circolare del 14 giugno 2022, sono stati preferiti colleghi con più titoli di preferenza, anzianità di ruolo e, a parità di anzianità, provenienti da un ruolo regionale più lontano dalla Campania”*; formula che, se conferma il materiale svolgimento di un'attività di tipo valutativo e comparativo da parte dell'USR Campania, non consente, tuttavia, per la sua genericità e la mancanza in essa di qualsiasi riferimento nominativo, di comprendere e verificare le ragioni dell'esclusione della ricorrente dal novero dei *fortunati* beneficiari dell'ambito ricongiungimento familiare.

\*

## II

### Criteri di valutazione

#### e composizione dell'organo valutatore

Altrettanto illegittima e contraria alle più elementari regole di trasparenza

amministrativa è la mancata consegna dei seguenti documenti richiesti mediante le istanze d'accesso oggi in considerazione:

....

*6) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;*

*7) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche;*

....

Anche in tal caso, invero, l'USR Campania ha serbato un assoluto silenzio sulla specifica domanda ostensiva inoltrata dalla Preside Imparato.

Analoghi sono, quindi, i rilievi da elevare circa il difetto di specifica motivazione sul punto da parte dell'USR Campania nonché sull'essenzialità ed imprescindibilità dei documenti come sopra richiesti al fine di verificare la correttezza e l'imparzialità degli esiti di mobilità che hanno visto soccombere gli odierni ricorrenti rispetto ai candidati che, invece, hanno avuto soddisfatti i propri *desiderata*.

In particolare, soltanto la certezza dei criteri e degli indicatori utilizzati a fini comparativi dall'USR Campania (e, specificamente, dall'organo valutatore in seno allo stesso formato di cui, a tutt'oggi, nulla è dato sapere) può orientare riguardo al buon utilizzo che degli stessi è stato fatto ai fini dell'adozione del provvedimento finale concernente la mobilità.

Peraltro, la conoscenza certa dei criteri utilizzati dall'organo valutatore in Campania è tanto più importante per la ricorrente alla luce della circostanza che, in seno alla nota del 20/9/22, l'USR Campania ha affermato che la DS Imparato non avrebbe ottenuto il trasferimento in quanto alla stessa sarebbero stati preferiti colleghi

“provenienti da un “ruolo regionale più lontano dalla Campania”; criterio, questo della maggiore distanza dalla Campania della sede occupata, che non figura, in alcun modo, tra i parametri previsti nelle note ministeriali e regionali intervenute in materia (Circ. min. 22253/22, Circ. USR 23336/22, Circ. USR 27183/22 e nota min. 25442/22). Neanche l’evidente necessità di motivare tale discrasia ha, tuttavia, convinto l’USR Campania a trasmettere e rendere noto alcun ufficiale verbale relativo alla costituzione dell’organo valutatore e all’approvazione degli ufficiali e definitivi criteri dal medesimo adottati **(contrariamente, anche in questo caso, all’USR Sicilia che, dinanzi ad identica istanza d’accesso, ha fatto pervenire il “verbale analogico redatto in data 30.06.2022 dal gruppo di mobilità USR Sicilia per l’a.s. 2022-23, con la definizione dei criteri di valutazione delle domande di mobilità interregionale in entrata”, odierno ALL.9)**

\*

### **Provvedimenti giudiziari eseguiti dall’USR Campania con l’accantonamento di posti dirigenziali disponibili in Campania.**

Ancora, del tutto immotivato e gravemente lesivo è il rifiuto di trasmissione – questa volta espresso e (illegittimamente) motivato – dei provvedimenti giudiziari per la cui asserita necessità di esecuzione sono stati sottratti dall’USR Campania ben 20 posti su cui, altrimenti, avrebbero potuto concorrere per mobilità gli odierni ricorrenti.

Al riguardo, del tutto inconferente e chiaramente ostruzionistica è la motivazione di diniego contenuta nell’impugnata nota del 20/9/22 ove si afferma che: *“non sussiste interesse della S.V. al rilascio degli stessi in quanto l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari non rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. La posizione vantata dai Dirigenti Scolastici destinatari della pronuncia favorevole non può essere confrontata con quella della S.V.”.*

In verità, l’interesse a conoscere e verificare i provvedimenti giudiziari di cui si

discute nulla ha a che vedere con l'omogeneità di posizione tra i relativi beneficiari e la ricorrente ma attiene al fatto stesso che tali provvedimenti si pongono dichiaratamente in conflitto con l'interesse della Imparato al proprio rientro in Campania in quanto comportano l'erosione delle sedi a tal fine disponibili.. Così come del tutto irrilevante è la circostanza che gli stessi provvedimenti giudiziari possano essere effettivamente cogenti e non sindacabili da parte dell'Amministrazione scolastica, in quanto ciò non toglie che la ricorrente, se a conoscenza dei relativi estremi, possa personalmente impugnare i medesimi (mediante reclamo o appello) o, comunque, costituirsi nei giudizi di merito al fine di ottenerne la revoca (con la conseguente riespansione delle sedi su cui poter esercitare il proprio diritto al riavvicinamento in servizio).

Il diniego espresso riguardo alla consegna dei citati documenti non può, allora, che imputarsi a mero ostruzionismo da parte dell'USR Campania che, evidentemente (ma inammissibilmente), non gradisce alcuna forma di intromissione nelle procedure dallo stesso gestiti e negli atti a tal uopo formati; benché conosca bene le gravi ragioni per cui l'odierna ricorrente necessita di rientrare in Regione e dovrebbe, quindi, comprendere l'interesse della stessa a verificare che nessun errore o svista possa avere inficiato la realizzazione di tale aspettativa.

\*

### **Sul contraddittorio**

L'odierno ricorso viene cautelativamente notificato in forma individuale a 2 dei Dirigenti Scolastici beneficiari di trasferimento. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi pretestuosa e strumentale eccezione processuale, appare opportuno che vengano portati a conoscenza del presente procedimento giudiziario, da un lato, tutti i Dirigenti scolastici che hanno partecipato alla mobilità interregionale 2022/23 richiedendo il trasferimento in Campania e, dall'altro, i 20 beneficiari dei provvedimenti giurisdizionali per cui è causa,

rispetto ai quali l'USR Campania ha opposto l'illegittimo diniego.

Al riguardo, considerato l'elevato numero dei soggetti sopra descritti e la non identificabilità degli effettivi controinteressati, appartenenti alle 2 citate categorie, si chiede che l'integrazione del contraddittorio venga autorizzata, ai sensi dell'art. 49 C.P.A., per pubblici proclami; ciò mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione o con altra modalità ritenuta opportuna dall'illustre TAR.

\*

**Richiesta di integrazione del contraddittorio**  
**per pubblici proclami**

**(da disporsi con il decreto di fissazione dell'udienza)**

L'odierno ricorso viene cautelativamente notificato in forma individuale a 2 dei Dirigenti Scolastici beneficiari di trasferimento in Campania.

Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi pretestuosa e strumentale eccezione processuale, appare opportuno che il contraddittorio venga integrato, da un lato, nei confronti di tutti i Dirigenti scolastici che hanno partecipato alla mobilità interregionale 2022/23 richiedendo il trasferimento in Campania e, dall'altro, nei confronti dei 20 Dirigenti beneficiari dei provvedimenti giurisdizionali per cui è causa rispetto ai quali l'USR Campania ha opposto l'illegittimo diniego.

Al riguardo, considerato l'elevato numero dei suddetti controinteressati e la loro non identificabilità, si chiede che l'integrazione del contraddittorio venga autorizzata per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 C.P.A., mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Campania o con altra modalità ritenuta opportuna dall'illustre TAR.

**Si chiede, in particolare, che, al fine di evitare inutili rinvii, il suddetto adempimento venga autorizzato in uno al decreto di fissazione della Camera di Consiglio destinata alla trattazione del ricorso.**

\*

Per tutto quanto sopra dedotto,

### **SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo TAR adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la nota prot.35185 di parziale diniego espresso all'ostensione documentale emessa dall'USR Campania in data 20/9/22 ed il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza d'accesso inoltrata dalla ricorrente in data 1/8/2022 su altra parte della documentazione richiesta e, quindi, condannare il medesimo USR Campania al rilascio a favore dell'odierna ricorrente di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza e ancora non consegnati, ossia:

- 1) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite;*
- 2) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania;*
- 3) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'USR Campania in relazione ai sopra indicati candidati;*
- 4) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione all'odierna istante ... omissis;*

- 5) *provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022;*
- 6) *provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche.*
- 7) *provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti citati nella nota USR Campania n.28434 del 15/7/22.*

Si chiede, fin d'ora, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza da parte dell'USR Campania.

Con vittoria di spese e compensi.

*Si dichiara che la presente controversa attiene a diritto di accesso ai documenti amministrativi e che la medesima verte in materia di **pubblico impiego**. Conseguentemente il contributo unificato è dovuto nella misura dimezzata di €=150,00=.*

Catania - Napoli, 29/9/2022

*Avv. Fabio Rossi*